

STATUTO FEMCA-CISL

**Approvato dal 5° Congresso Nazionale di Pisa il 29 maggio 2017
Modificato il 7 febbraio 2018 dal Consiglio Generale Nazionale Femca-Cisl**

PREAMBOLO COSTITUTIVO

La decisione assunta dal Comitato Esecutivo della CISL del 12 Luglio 1999 e del 15 novembre 2000, a norma dell'art.29 dello Statuto Confederale, di dare vita ad una nuova Federazione, attraverso l'accorpamento della FLERiCA e della FILTA, ha l'obiettivo di realizzare un sindacato più forte in grado di rappresentare e tutelare in modo più efficace i lavoratori dei Settori dell'ENERGIA, della CHIMICA, del TESSILE e ABBIGLIAMENTO e dei settori MANIFATTURIERI Affini.

FLERiCA e FILTA, con la costituzione della nuova Federazione intendono contribuire, direttamente e nell'ambito della CISL, a determinare politiche che favoriscono il superamento dello sviluppo diseguale e degli squilibri Nord-Sud del Paese.

La nuova Federazione sarà strutturata capillarmente nel territorio e nei luoghi di lavoro sostenendo in tal modo il decentramento federativo già avviato e il rafforzamento del secondo livello contrattuale.

La nuova Federazione assume il modello della monocomposizione e si articola funzionalmente per comparti per rispondere positivamente, anche in termini organizzativi, alle specificità contrattuali, professionali e merceologiche che hanno contraddistinto storicamente l'identità e l'appartenenza dei lavoratori delle categorie, salvaguardandone la visibilità.

Le delibere dei Consigli generali della FLERiCA e della FILTA del 10 e 11 GENNAIO 2001 con le quali il presente Statuto e il Regolamento di Attuazione vengono assunti a base della costituzione della nuova Federazione, rappresentano la conclusione di un processo condiviso e gli atti formali che danno attuazione coerente alle decisioni del Comitato Esecutivo della CISL.

Capitolo I - Costituzione, Principi, Finalità

Art.1 – Costituzione

E' costituita la *Federazione dei lavoratori Energia, Moda, Chimica e settori Affini* (FEMCA) con sede a Roma.

Essa associa i lavoratori che ricercano, producono, trasformano, distribuiscono fonti di energia e risorse naturali, prodotti chimici ed affini, prodotti tessili e abbigliamento ed affini.

La FEMCA associa i lavoratori che svolgono attività a queste, comunque, collegate.

Art. 2 – Adesione alla CISL

La FEMCA aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), si ispira ai principi indicati dallo Statuto della CISL ed attua gli scopi previsti negli art. 2 e 3 dello stesso Statuto.

Art. 3 – Affiliazione Internazionale

La FEMCA aderisce alle Organizzazioni Sindacali Internazionali di categoria aderenti alla Confederazione Internazionale Sindacati Liberi (CISL) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) i cui principi non siano in contrasto con quelli del presente Statuto.

Art. 4 – Appartenenza (Ambiti della rappresentanza)

La FEMCA organizza e rappresenta tutti i lavoratori suoi iscritti, occupati nelle attività produttive richiamate agli art. 1 e 6 del presente Statuto.

Possono confluire nella Federazione anche organizzazioni sindacali che associno altri gruppi di lavoratori addetti a tali attività a condizione che i rispettivi Statuti non contrastino con gli scopi e i principi di unità, autonomia, democrazia sindacale indicati nel presente Statuto.

Su tali confluenze e sulla relativa regolamentazione è competente a deliberare il Consiglio Generale Nazionale con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, provvedendo ai successivi eventuali adeguamenti statutari e/o Regolamentari.

La Federazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati nelle forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in tali attività, in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionale, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità e i principi della CISL.

La partecipazione alla vita democratica interna della Federazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Art. 5 – Strutturazione e articolazione

La Federazione è strutturata sul piano nazionale, regionale o interregionale, e territoriale.

Qualora, in relazione ad oggettive esigenze organizzative funzionali e di rappresentanza la Federazione Nazionale ritenesse di dotarsi di "articolazioni funzionali" non coincidenti con le UST e le USR e USI garantirà comunque, in corrispondenza delle stesse la espressione della stessa negli organismi UST, USR e USI nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

La Federazione si articola funzionalmente in COMPARTI che raggruppano i settori produttivi come previsto nel successivo art. 6.

I COMPARTI, che raggruppano sulla base di criteri di omogeneità e/o organizzativi i settori produttivi rappresentati dalla Federazione, realizzano una articolazione organizzativa funzionale a meglio cogliere le specificità dei settori e rappresentare e tutelare più efficacemente i lavoratori associati.

I comparti, pur essendo articolazioni funzionali della Federazione, esprimono propri organismi, Direttivo e Segreteria, a livello Nazionale e, ove necessario, a livello regionale o interregionale e territoriale.

La rappresentatività di ogni comparto in sede congressuale e negli organi deliberanti ad ogni livello della Federazione viene garantita attraverso le elezioni dei delegati ai vari livelli congressuali per comparto e la elezione di una parte dei componenti i Consigli generali da parte dei comparti stessi.

Art. 6 – Articolazione per COMPARTI e Settori rappresentati.

La Federazione organizza e rappresenta tutti i lavoratori suoi iscritti occupati nei settori come di seguito indicati

1. COMPARTO ENERGIA e RISORSE che raggruppa i settori

- ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione e distribuzione di prodotti petroliferi; produzione di energia; produzione di oli lubrificanti
- attività di progettazione e montaggio connesse ai settori OIL e GAS
- pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari
- acquedotti privati
- compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano sia per utenze civili che industriali e relative attività integrative (gestione calore, ecc..) ; altri servizi pubblici (acquedottistica, rifiuti, depurazione, ecc..) quando tali attività sono esercitate dalle aziende suindicate
- nucleare e ricerca
- miniere, cave e saline
- impianti minerallurgici ed impianti metallurgici per la produzione di metalli e di metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc..)

2. IL COMPARTO MODA che raggruppa i settori:

- DEL TESSILE

- lana, feltro tessuto, feltro battuto e articoli da caccia;
- cotone;
- canapa, lino e fibre dure, semilavorati, canapa macerata e strigliatura canapa verde e grezzo;
- tessitura della seta e fibre artificiali e sintetiche;
- tintoria, candeggio stampa, mercerizzazione e finissaggio;
- filatura dei cascami di seta;
- tessili vari:
 - a) nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche;
 - b) passamani
 - c) trecce e stringhe
 - d) tulli, pizzi, tende e veli andalusa;
 - e) ricami a macchina;
 - f) pizzi uso tamburo;
 - g) accessori per filatura e tessitura;
 - h) scardassi;
 - i) lavorazione dell'amianto;
 - j) lavorazione interfodere, crine animale, tessuto non tessuto;
 - k) tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini;
 - l) copertoni e tende;
 - m) lavorazione juta;
 - n) berretti;
 - o) cappellifici; feltro e cappello pelo; feltro e cappello lana; lavorazione del pelo; cappello di paglia
- torcitura della seta, del rayon ed affini;

- trattura della seta;
- seme - bachi;
- recuperi tessili;
- calzetteria;
- maglieria.

- e DELL'ABBIGLIAMENTO:

- bottoni e fibre non di metallo;
- confezioni in serie:
 - a) confezioni in serie di abiti, cappotti, soprabiti e impermeabili e altri indumenti in genere, per uomini, ragazzi e bambini;
 - b) confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donne, ragazze e bambine;
 - c) confezioni in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine;
 - d) confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine, neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, eccetera;
 - e) confezioni di cravatte
 - f) confezioni di busti, reggicalze, reggipetti, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarretterie e lavorazione affini;
 - g) confezioni di sottoascelle, bavaglino e lavorazioni affini;
 - h) lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini;
 - i) confezione di bandiere, paramenti sacri, fregi e lavorazioni affini compresi i tappeti a le foderine per interno di automobili;
 - j) confezioni di qualsiasi oggetto di stoffa o di tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia;
 - k) confezione di manufatti di paglia, erbe palustri e raffia;
 - l) confezione e ricami paramenti sacri;
 - confezioni su misura e di moda;
 - indossatrici;
 - forniture militari;
 - guanti in pelle o filo;
 - lavorazione paglia;
 - lavoro in pizzo, merletto e ricamo;
 - materassi e trapuntati;
 - modellisti e figurinisti;
 - penne e piume;
 - pelliccerie,
 - rimodernatura per cappelli.

- CONCIA – PELLI – CALZATURE

- concia delle pelli e del cuoio
- lavorazione delle pelli e del cuoio, in particolare:
 - pelletteria
 - selleria in genere
 - buffetterie
 - articoli sportivi
 - cinture in genere e cinture per orologio
 - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio

- selle, sedili, cuscini e borsette per ciclo e motociclo
- cinghie di trasmissione
- valigie e bauli in pelle e cuoio
- produzione delle calzature, in particolare:
 - calzature e pantofole in pelle e altro materiale, prodotto a mano o a macchina
 - parti staccate e/o accessori
 - calzature in gomma prodotte in stabilimenti non produttori di gomma

Fanno parte di questo Comparto i settori:

- tessile, abbigliamento, concia, affini, in cui operano le piccole aziende alle quali si applicano i CCNL CONFAPI
- tessile, abbigliamento, concia, affini, in cui operano le aziende alle quali si applicano i CCNL ARTIGIANATO

Fanno parte di questo Comparto i Settori Diversi non raggruppati negli altri comparti in particolare:

- lavanderie industriali (lavanderie, stirerie, tintorie, smacchiatricie di abiti ed indumenti)
- occhialerie
- produzione di bambole e giocattoli
- produzione di penne e pennini
- produzione di spazzole e pennelli
- produzione di retifici meccanici e da pesca
- confezione di ombrelli
- impugnature per bastoni ed ombrelli

3. COMPARTO CHIMICO E MANIFATTURIERO che raggruppa i settori

- chimica di base e degli intermedi
- chimica secondaria e fine
- chimica - farmaceutica
- chimica - cosmetica
- fibre chimiche
- chimica per l'agricoltura
- chimica per la casa
- ceramica e abrasivi
- cere, lumini e dielettrici
- inchiostri e articoli dattilografici
- elettrodi
- coibenti
- gas tecnici
- imbottigliamento e distribuzione di GPL
- gomma
- ricostruzione dei pneumatici
- cavi elettrici
- trasformazione delle materie plastiche e attività di riciclo e rigenerazione delle stesse

- vetro
- lampade elettriche e valvole termojoniche
- cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafile e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole
- tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici
- piastrelle e refrattari

Fanno parte di questo Comparto i settori:

- chimico, gomma-plastica, in cui operano le piccole aziende alle quali si applicano i CCNL CONFAPI
- chimico, gomma plastica, vetro, ceramica, terzofuoco nelle cui aziende si applicano i CCNL ARTIGIANATO

Nell'ambito dei comparti e tra i comparti possono essere costituiti coordinamenti di settore o di gruppo. Di seguito le dizioni dei Comparti vengono indicate con la forma abbreviata: ENERGIA, MODA, CHIMICA

Art. 7 – Scopi

La Federazione, richiamandosi ai principi dello Statuto della CISL, si propone di intervenire, con l'azione propria del sindacato, per la modifica dell'organizzazione economica e sociale per contribuire a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, a promuovere sempre più il lavoro e le condizioni dei lavoratori e superare le disuguaglianze e il diseguale sviluppo.

La Federazione tende a realizzare l'unità di tutti i lavoratori operanti nelle attività di cui all'art. 1, senza distinzione alcuna, per la costituzione di un sindacato indipendente da qualsiasi influenza esterna, impegnato esclusivamente nella difesa degli interessi dei lavoratori.

La Federazione, per la sua natura di associazione aperta alla partecipazione di tutti i lavoratori e per le sue funzioni, non può restare indifferente di fronte ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi generali dei lavoratori e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, deve essere capace di cogliere tutte le sollecitazioni che provengono dal mondo del lavoro, promuovere la presa di coscienza della realtà dei rapporti economici e sociali del Paese, guidare le iniziative e le azioni per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e per un più giusto assetto della società e promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

La Federazione intende perseguire questi scopi con il libero esercizio democratico; e afferma che la Federazione deve separare le proprie responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distingue per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

L'ordinamento della Federazione è fondato sul metodo democratico. In tutte le istanze della Federazione gli iscritti hanno uguaglianza di diritti; è garantita la più ampia libertà di espressione ed è assicurato il rispetto di tutte le opinioni.

Gli organi di stampa della Federazione sono a disposizione degli iscritti e delle rappresentanze di base per il dibattito delle opinioni e per la circolazione delle idee.

La Federazione, in particolare, realizza le seguenti finalità:

- a) definisce linee di politica sindacale, economica, salariale, organizzativa;
- b) procede alla stipulazione dei contratti, accordi o protocolli collettivi di lavoro con la controparte interessata, ai diversi gradi di competenza;
- c) coordina i diversi livelli della Federazione in merito alla stipula di accordi, contratti o protocolli collettivi di lavoro con le controparti interessate;
- d) rappresenta l'organizzazione di fronte ai Pubblici Poteri ed alle varie istituzioni, ai datori di lavoro ed alle loro organizzazioni, alle istituzioni e organizzazioni territoriali;
- e) promuove, nell'ambito dell'azione generale confederale, specifiche iniziative per la tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori;
- f) studia i problemi economici e sociali per una incisiva azione nel campo della contrattazione, della concertazione, della politica economica e industriale;
- g) opera per lo sviluppo economico inteso ad assicurare il pieno impiego della forza lavoro anche promuovendo nuove forme di democrazia economica;
- h) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di Statuto e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce e di leggi e regolamenti;
- i) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo delle sue strutture in ogni ambiente di lavoro di propria competenza e ai vari livelli (azienda, territoriale, regionale o interregionale, nazionale);
- j) attua, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, particolari iniziative intese a promuovere sempre più largamente la formazione sindacale dei lavoratori e programma e gestisce la formazione dei quadri sindacali;
- k) nomina e designa le rappresentanze di categoria in consigli, enti ed organismi di qualsiasi tipo di propria competenza;
- l) assiste le proprie strutture nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i servizi necessari;
- m) promuove e cura l'attuazione degli indirizzi categoriali a tutti i livelli di organizzazione e realizza i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze amministrative, incapacità manifeste, nonché in caso di grave inefficienza delle strutture (art.3 statuto CISL)
- n) promuove e realizza direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, anche con strumenti informatici, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in partecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- o) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica della organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata.
Tale obiettivo deve concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza di entrambi i sessi negli organismi a tutti i livelli e in tutti i comparti;
- p) realizza, anche attraverso un'azione solidaristica il massimo potenziamento organizzativo e finanziario dell'organizzazione e delle strutture per il perseguimento degli scopi soprarichiamati.

Capitolo II - Associazione

Art. 8 - Iscrizione alla Federazione

Possono iscriversi alla FEMCA tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all'art.1 e all'art.6, indipendentemente dai propri orientamenti politici, culturali, religiosi e personali.

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Art. 9 - Diritti degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale e a eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato e una copia dello Statuto e del Regolamento, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democratici e civilmente corretti.

Art. 10 - Doveri degli iscritti

L'associazione richiede che ogni iscritto adempia ai seguenti doveri:

- a) professare attivamente le idee e gli indirizzi della Federazione e delle organizzazioni alle quali essa aderisce e partecipa ai programmi di azione da esse promossi
- b) partecipare alle riunioni e alle manifestazioni sindacali collaborando all'elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative e attività approvate dagli organi statutari.
- c) versare regolarmente i contributi sindacali associativi con le modalità e nell'ammontare fissate dal Consiglio Generale.
- d) essere coerente con i valori richiamati nello Statuto e osservarne le norme nonché adempiere alle delibere degli organi della Federazione e delle organizzazioni alle quali essa aderisce.

Capitolo III - Organi e Strutture della Federazione

Art. 11 - Organi e Strutture

A. Livello nazionale

Sono organi della Federazione Nazionale:

1. Il Congresso Nazionale, che prevede la sessione dedicata ai comparti
2. Il Consiglio Generale Nazionale
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale
4. La Segreteria Nazionale
5. Il Collegio Nazionale dei Sindaci
6. Il Collegio dei Probiviri
7. Il Direttivo e la Segreteria di Comparto

B. Livello regionale o interregionale

Sono organi della Federazione Regionale o Interregionale

1. Il Congresso Regionale o Interregionale
2. Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale
3. Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale
4. La Segreteria Regionale o Interregionale
5. Il Collegio Regionale dei Sindaci
6. Il Direttivo e la Segreteria di Comparto (ove previsto)

C. Livello territoriale

Sono organi della Federazione Territoriale

1. Il Congresso Territoriale
2. Il Consiglio Generale Territoriale
3. Il Comitato Esecutivo (ove necessario)
4. La Segreteria Territoriale
5. Il Direttivo e la Segreteria di Comparto (ove previsto)

A) FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 12 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della FEMCA e rappresenta la totalità degli iscritti. Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria deve essere motivata e può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
- b) da un terzo dei soci i quali inoltreranno la richiesta a mezzo delle Federazioni Regionali o Interregionali che sono responsabili della autenticità delle firme

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti da ogni comparto nei Congressi Regionali o Interregionali della Federazione.

Le sue riunioni sono valide quando sia presente, anche per delega, la maggioranza dei congressisti.

Partecipano al Congresso con propri delegati le Federazioni Regionali o Interregionali in regola con il tesseramento e con le norme contributive.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola, salvo quando non siano delegati, i componenti il Consiglio generale uscente, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci. L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria e deve essere reso noto almeno un mese prima dell'inizio delle assemblee pregressuali.

Il Congresso Nazionale elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, i Direttivi di Comparto e i delegati al Congresso Confederale.

Il Congresso prevede un'apposita sessione di lavoro dei comparti al fine di approfondire sulla base della relazione della Segreteria le tematiche specifiche di ordine industriale, contrattuale e organizzativo, per eleggere i Direttivi di Comparto e i componenti in rappresentanza dei Comparti nel Consiglio Generale.

L'apposita sessione di comparto è costituita dai delegati di ogni comparto presenti al Congresso.

L'elezione dei Direttivi di Comparto deve precedere l'elezione generale.

Il Regolamento congressuale approvato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria, è valido per tutte le strutture. Il Congresso decide l'indirizzo generale delle attività della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione generale e finanziaria della Segreteria.

Quando il Congresso della Federazione si svolge con funzioni di pregresso della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) esso dovrà eleggere i delegati della Federazione stessa al Congresso Confederale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Il Regolamento di Attuazione detta le disposizioni relative alle diverse componenti delle rappresentanze nelle liste dei delegati.

Art. 13 - Il Consiglio Generale Nazionale

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro ed ha il compito di definire l'indirizzo generale dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge al suo interno, con votazioni separate:

- Il Segretario Generale
- Il Segretario Generale Aggiunto, se previsto
- La Segreteria
- Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Generale elegge il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci, il Presidente del Collegio dei Probiviri e i rappresentanti della Federazione nel Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne (politiche per le pari opportunità), la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Al Consiglio Generale Nazionale compete il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria, esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio della Federazione.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle a maggioranza qualificata previste dal presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve prevedere all'ordine del giorno la verifica dell'andamento del tesseramento e il proselitismo.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà + 1 dei suoi componenti.

Delibera sulla contribuzione e la sua ripartizione.

Il Consiglio Generale Nazionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria e straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria.

Il Consiglio Generale è composto da componenti di diritto, da componenti designati, da componenti eletti dal Congresso Nazionale e da componenti eletti nella sessione di Comparto in rappresentanza dei singoli Comparti.

Il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede di Congresso Nazionale, il numero e le modalità di individuazione dei componenti di diritto e designati sono definiti dal Regolamento di Attuazione.

La componente elettiva del Consiglio Generale dovrà essere in ogni caso pari almeno al 50%+1 del numero complessivo dei componenti.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso e tra i componenti in rappresentanza dei Comparti, questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle singole liste.

Il Consiglio Generale emana il Regolamento di Attuazione della Federazione.

Art. 14 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Generale Nazionale.

Propone le ammissioni di cui all'art. 4.

Nomina il direttore del periodico della Federazione e comunque i responsabili delle pubblicazioni della Federazione. Esso decide a maggioranza semplice. E' competente inoltre a decidere con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti sui conflitti tra Federazioni Territoriali.

Redige ed approva annualmente un rendiconto economico-finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza.

Valuta e decide sulle proposte della Segreteria Nazionale riguardanti i progetti di sviluppo organizzativo e di proselitismo, e di solidarietà e sostegno delle Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale Nazionale, fissandone l'ordine del giorno.

Nomina e designa i rappresentanti della Federazione nei Consigli, Enti, Organismi dove è prevista per Legge, Regolamento o Accordi sindacali la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- la massima funzionalità degli organi sindacali
- il più alto grado di rappresentatività e competenza
- la piena autonomia del sindacato

Si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo viene fissata dal Regolamento di Attuazione, mentre il numero dei componenti viene fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale fa parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo hanno facoltà di intervenire operatori ed esperti per le particolari materie in discussione, su decisione della Segreteria.

Il Comitato Esecutivo Nazionale per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Donne e politiche per le pari opportunità e le sue modalità operative (di funzionamento) sono stabilite dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 15 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale
- b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto
- c) dai Segretari Nazionali

Essi sono eletti dal Consiglio Generale al proprio interno in successive e separate votazioni.

Il numero complessivo dei componenti è stabilito dal Regolamento di Attuazione.

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità. Prende tutte le misure atte ad assicurare il funzionamento della Federazione, in particolare ha compiti di direzione e coordinamento delle politiche generali, organizzative, delle risorse dei quadri, dell'internazionale.

Risponde collegialmente di fronte al Consiglio Generale della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità dei comparti e dei settori di attività della Federazione.

La Segreteria Nazionale nell'esercizio del suo ruolo collegiale e delle responsabilità affidate ai singoli Segretari, si avvale della operatività di Responsabili di settori di attività della Federazione Nazionale.

Art. 16 – Il Direttivo Nazionale di Comparto

Il Direttivo Nazionale è istituito nei Comparti: Energia, Moda, Chimica, con il compito di attuare l'indirizzo delle attività contrattuali ed organizzative dei singoli Comparti, approvate nelle deliberazioni congressuali ed assume le funzioni previste dallo Statuto e dagli art.38 e 39 del Regolamento di attuazione.

Il Direttivo Nazionale di Comparto è composto da:

- gli eletti nella sessione congressuale di Comparto;
- i designati dalla Federazione Nazionale.

Elegge, al suo interno, la Segreteria Nazionale di Comparto su proposta del Segretario Responsabile d'intesa con il Segretario Generale della Federazione Nazionale.

Il numero dei componenti il Direttivo di Comparto è definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Al Direttivo Nazionale di Comparto si applicano, per quanto non previsto, le norme dello Statuto e del Regolamento riferite al Consiglio Generale.

Art. 17 – La Segreteria Nazionale di Comparto

E' composta:

- dal Segretario Nazionale Responsabile del Comparto;
- dai Segretari Nazionali di Comparto.

Il Segretario Nazionale Responsabile del Comparto è indicato, su proposta del Segretario Generale della Federazione, dalla Segreteria Nazionale e scelto tra i suoi componenti, tenuto conto del Comparto di appartenenza.

I Segretari Nazionali di Comparto sono eletti dal Direttivo di Comparto su proposta del Segretario Responsabile del Comparto d'intesa con il Segretario Generale della Federazione Nazionale ed il loro numero è definito dal Direttivo di Comparto.

La Segreteria, per il Comparto, ha compiti di direzione e coordinamento delle politiche di settore e svolge la propria attività in raccordo con la Segreteria Nazionale della Federazione.

La Segreteria si avvale della operatività di Responsabili di Comparto nonché di Segretari di Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali.

Alla Segreteria Nazionale di Comparto si applicano, per quanto non previsto, le norme dello Statuto e del Regolamento riferite alla Segreteria della Federazione.

Art. 18 - Il Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto e relativo Regolamento. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia, competenza, responsabilità e indipendenza. A tal fine il Regolamento di Attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha competenza sul livello Nazionale e sui livelli Regionali o Interregionali della Federazione.

Esso partecipa alle sedute dei Consigli con voto consultivo, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo ai Consigli e risponde delle sue azioni di fronte al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso Nazionale e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i 3 candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede all'integrazione del collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Nazionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendo tra i componenti effettivi tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale Nazionale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organo con quella di Sindaco di un altro organismo della Federazione.

Art. 19 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei Proviviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e delle relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Proviviri è composto da 5 componenti eletti dal Congresso Nazionale e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Proviviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Nazionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Nazionale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Per quanto riguarda le competenze, le attribuzioni, le modalità di funzionamento si fa strettamente riferimento al Regolamento di Attuazione e a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Confederali.

I ricorsi ai Collegi dei Proviviri debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dall'evento in contestazione. Il ricorso al Collegio dei Proviviri confederali deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Proviviri della Federazione.

B) FEDERAZIONE REGIONALE e INTERREGIONALE

Art. 20 – Costituzione e Compiti

In ogni regione è costituita la Federazione Regionale o Interregionale.

Essa opera in stretto raccordo con la Federazione Nazionale ed è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria della Regione.

Ogni Federazione Regionale o Interregionale ha compiti di:

- rappresentare la FEMCA nei confronti di associazioni, enti, istituzioni che operano a livello della giurisdizione regionale o interregionale;
- stipulare e gestire, nell'ambito delle proprie competenze, accordi relativi a problemi occupazionali, mobilità, mercato del lavoro, decentramento produttivo;
- esercitare l'attività contrattuale e promuovere la bilateralità nel settore dell'artigianato in ambito regionale o interregionale;
- coordinare l'attività sindacale nei gruppi industriali presenti nella regione;
- partecipare in collaborazione con le strutture interessate (Federazione Nazionale e strutture Orizzontali) ad iniziative di rafforzamento organizzativo e di politica dei quadri;
- gestire l'attività di ricerca, di studio e di formazione dei quadri;
- realizzare attività di supporto alla contrattazione aziendale/territoriale e di servizio alla gestione delle risorse e della contabilità di competenza delle Federazioni Territoriali;
- promuovere in raccordo con le Federazioni Territoriali la formazione dei delegati.

E' fatto obbligo alla Federazione Regionale e Interregionale di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Art. 21 – Il Congresso Regionale o Interregionale

Il Congresso Regionale o Interregionale è il massimo organo deliberante della Federazione Regionale o Interregionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale e sulla base delle norme del Regolamento approvato dal Consiglio Generale della Federazione; in via straordinaria su richiesta motivata di 2/3 del Consiglio Regionale o Interregionale o da un numero di soci pari a 1/3 degli iscritti per ogni comparto i quali inoltreranno la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali che sono responsabili della autenticità delle firme.

Il Congresso è costituito dai delegati eletti da ogni comparto nei Congressi Territoriali della Federazione. Le sue riunioni sono valide quando sia presente anche per delega la maggioranza dei congressisti.

Partecipano al Congresso Regionale o Interregionale con propri delegati le Federazioni Territoriali in regola con il tesseramento e con le norme contributive.

Partecipano, inoltre, col solo diritto di parola, salvo quando siano delegati, i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Possono partecipare al Congresso Regionale o Interregionale i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Congresso Regionale o Interregionale fissa l'indirizzo generale delle attività da attuarsi nella regione e si pronuncia sulla relazione generale e finanziaria della Segreteria Regionale o Interregionale.

Il Congresso prevede un'apposita sessione di lavoro dei comparti al fine di approfondire, sulla base della relazione della Segreteria, le tematiche specifiche di ordine industriale, contrattuale, organizzativo.

L'apposita sessione di lavoro di comparto è costituita dai delegati di ogni comparto presenti al Congresso.

I delegati di ogni comparto eleggono:

- i rappresentanti di comparto in seno al Consiglio Generale Regionale o Interregionale della Federazione e i Direttivi di Comparto;
- i delegati al Congresso Nazionale della Federazione.

L'elezione dei componenti il Consiglio Generale Regionale o Interregionale in rappresentanza dei comparti deve precedere l'elezione generale.

Tutti i delegati eleggono:

- i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale o Interregionale
- i delegati al CongressoUSR e USI
- Il Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci

Le decisioni del Congresso, fermo restando il contenuto degli art. 47, 48, 49 sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22 – Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale o Interregionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale o Interregionale e nel quadro delle politiche generali della Federazione Nazionale.

Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale della Federazione.

Elegge nel suo seno:

- Il Segretario Generale Regionale o Interregionale.
- Il Segretario Generale Aggiunto Regionale o Interregionale ove previsto.
- Altri Segretari Regionali.

Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Regionale o Interregionale dell'Unione Sindacale Regionale o Interregionale.

- Elegge il Comitato Esecutivo secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione.

Al Consiglio Generale Regionale o Interregionale compete inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria, esaminare e approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale o Interregionale sottoporrà al Congresso nonché il bilancio della Federazione Regionale o Interregionale.

Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale può demandare al Comitato Esecutivo il compito di approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza. Tale decisione andrà assunta con apposita delibera votata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'organismo.

Le decisioni del Consiglio Generale Regionale o Interregionale salvo quelle a maggioranza qualificata previste dal presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve prevedere all'ordine del giorno la verifica dell'andamento del tesseramento e il proselitismo.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale su proposta della Segreteria Regionale o Interregionale e straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

In via eccezionale ed in caso di particolare urgenza il Consiglio Generale Regionale può essere convocato dalla Segreteria Regionale o Interregionale.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è costituito da componenti eletti, componenti di diritto, componenti espressi dai comparti.

Il numero complessivo e la composizione del Consiglio Generale Regionale o Interregionale sono fissati dal Regolamento di attuazione.

I componenti eletti debbono costituire almeno il 50% più uno del numero complessivo.

Art. 23 – Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Convoca con delibera a maggioranza semplice il Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Coordina le nomine e le designazioni delle rappresentanze di categoria nei Consigli, Enti, Organismi di qualsiasi tipo nell'ambito regionale o interregionale.

Si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Esamina il bilancio consuntivo e le proposte della Segreteria riguardanti il bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale può approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza qualora riceva formalmente mandato dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Valuta e decide sulle proposte della Segreteria Regionale o Interregionale riguardanti i progetti di sviluppo organizzativo e di proselitismo, e di solidarietà e sostegno delle Federazioni Territoriali.

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale.

Il numero dei componenti e la composizione del Comitato Esecutivo sono fissati dal Regolamento di Attuazione.

Art. 24 - La Segreteria Regionale o Interregionale

La Segreteria Regionale o Interregionale è composta:

- a) dal Segretario Generale Regionale o Interregionale
- b) dal Segretario Generale Aggiunto Regionale o Interregionale ove previsto;
- c) da altri Segretari.

Essi sono eletti dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale in successive e separate votazioni.

Il numero dei componenti della Segreteria è indicato nel Regolamento di Attuazione.

La Segreteria Regionale o Interregionale rappresenta la Federazione Regionale e Interregionale nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità regionali .

La Segreteria Regionale o Interregionale attua tutte le misure necessarie per assicurare il funzionamento della

Federazione Regionale e Interregionale e ha compiti di direzione e coordinamento, sul territorio, delle politiche sindacali, organizzative e delle risorse, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla Federazione Nazionale e dal Consiglio Regionale o Interregionale.

Provvede agli adempimenti delegati dalla Federazione Nazionale ed esercita tutti i compiti previsti all' art. 20.

Risponde collegialmente di fronte al Consiglio Regionale o Interregionale della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Regionale o Interregionale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale o Interregionale. Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. I Segretari Regionali o Interregionali hanno la responsabilità dei comparti e dei settori di attività regionali.

Art. 25 – Il Direttivo e la Segreteria Regionale o Interregionale di Comparto

A livello regionale, ove si decide, saranno istituiti gli organismi di Comparto: Direttivo e Segreteria.

Il Direttivo Regionale o Interregionale di Comparto è eletto nella sessione congressuale di Comparto.

Il numero dei componenti il Direttivo sarà definito in apposito ordine del giorno approvato dalla sessione congressuale di comparto.

Il Direttivo e la Segreteria Regionale o Interregionale di Comparto svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, in raccordo con gli stessi organismi Nazionali.

Il Segretario Regionale o Interregionale Responsabile del Comparto è indicato, su proposta del Segretario Generale Regionale o Interregionale, dalla Segreteria Regionale o Interregionale e scelto tra i suoi componenti, tenuto conto del Comparto di appartenenza.

Il Direttivo Regionale o Interregionale di Comparto decide la eventuale elezione della Segreteria.

Al Direttivo e alla Segreteria Regionale o Interregionale di Comparto si applicano, per quanto non previsto, le norme dello Statuto e del Regolamento riferite al Consiglio Generale e alla Segreteria Regionale o Interregionale.

Art. 26 – Il Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci ha competenza sulle Federazioni Territoriali.

Esso provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio partecipa alle sedute dei Consigli Territoriali con voto consultivo, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo ai Consigli e risponde delle sue azioni di fronte al Congresso Regionale o Interregionale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci è composto da n. 3 componenti effettivi e N. 2 componenti supplenti, eletti dal Congresso Regionale o Interregionale secondo le procedure e le modalità previste dalle norme dello statuto Confederale, senza possibilità di revoca.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi consigli generali provvedono all'integrazione del collegio e, nel caso di più candidature risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli Generali Regionali o Interregionali nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti della Federazione. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della Federazione.

C) FEDERAZIONE TERRITORIALE

Art. 27 – Costituzione e Compiti

Nell'ambito di ogni regione sono costituite le Federazioni Territoriali.

Di norma le Federazioni Territoriali corrisponderanno ai confini territoriali delle UST.

Eventuali diversi assetti, dovuti ad esigenze di funzionalità per le Federazioni Territoriali, devono essere decisi dalla Federazione Nazionale congiuntamente alla Federazione Regionale o Interregionale e sentite le USR e le USI e le UST interessate.

La Federazione Territoriale opera in stretto raccordo con la Federazione Regionale o Interregionale ed è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria del territorio.

Ogni Federazione Territoriale ha compiti di:

- rappresentare la FEMCA nei confronti di associazioni, enti, istituzioni che operano a livello della giurisdizione territoriale;
- assistere le rappresentanze sindacali aziendali nella attività negoziale – contrattuale e partecipativa;
- promuovere la costituzione delle strutture di organizzazione e la sindacalizzazione in ogni luogo di lavoro;
- stipulare e gestire accordi aziendali e territoriali;
- partecipare all'elaborazione della linea politica dell'organizzazione;

E' fatto obbligo alla Federazione Territoriale di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Art. 28 – Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale.

Si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale e sulla base delle norme del Regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione; in via straordinaria su richiesta motivata di 2/3 del Consiglio Generale Territoriale o di un numero di soci pari a 1/3 degli iscritti per ogni comparto territoriale i quali inoltrano richiesta firmata, dietro autenticazione delle firme stesse.

Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee degli iscritti delle varie aziende in regola con il tesseramento e con le norme contributive.

Le sue riunioni sono valide quando sia presente, anche per delega la maggioranza degli associati.

Partecipano, inoltre, al Congresso con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti il consiglio Generale Territoriale uscente.

Il Congresso si pronuncia sull'attività sindacale e amministrativa del Consiglio e della Segreteria uscenti e fissa le linee generali dell'attività nel territorio.

I Congressi delle Federazioni Territoriali, la cui dimensione organizzativa lo richiede, possono prevedere sessioni di lavoro dei comparti al fine di approfondire, sulla base della relazione della Segreteria, le tematiche specifiche di ordine industriale, contrattuale, organizzativo.

L'apposita sessione di lavoro di comparto è costituita dai delegati di ogni comparto presenti al Congresso.

I delegati di ogni comparto eleggono:

- i rappresentanti di comparto in seno al Consiglio Generale Territoriale e, ove previsto, i Direttivi di Comparto;
- i delegati al Congresso Regionale o Interregionale della Federazione.

Tutti i delegati eleggono:

- i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale;
- i delegati al Congresso della UST-CISL.

Le decisioni del Congresso, fermo restando il contenuto degli art. 47, 48 e 49, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 29 – Il Consiglio Generale Territoriale

Il Consiglio Generale Territoriale ha il compito di definire gli indirizzi delle attività sindacali ed organizzative della Federazione Territoriale sulla base delle delibere congressuali e delle politiche generali della Federazione.

Elegge nel suo seno:

- Il Segretario Generale Territoriale;
- Il Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto;
- Altri Segretari.

La Segreteria Territoriale propone al Consiglio Generale Territoriale, laddove lo ritiene necessario, la costituzione del Comitato Esecutivo Territoriale.

Al Consiglio compete il compito di convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria e straordinaria.

Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza.

Il Consiglio Generale Territoriale può demandare al Comitato Esecutivo il compito di approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza. Tale decisione andrà assunta con apposita delibera votata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'organismo.

Le decisioni del Consiglio Generale Territoriale, salvo quelle a maggioranza qualificata previste dal presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve prevedere all'ordine del giorno la verifica dell'andamento del tesseramento e proselitismo.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale Territoriale è normalmente convocato dalla Segreteria e straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Il numero complessivo e la composizione del Consiglio Territoriale sono fissati dal Regolamento di Attuazione.

Il numero dei componenti eletti da tutti i delegati del Congresso deve essere pari almeno al 50% + 1 del totale.

Art. 30 – La Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è composta:

- a) dal Segretario Generale Territoriale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto;
- c) da altri Segretari.

Essi sono eletti dal Consiglio Generale Territoriale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il numero complessivo dei componenti della Segreteria Territoriale è indicato nel Regolamento di Attuazione.

La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione Territoriale nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità locali.

Attua i deliberati del Consiglio Generale Territoriale.

Attua tutte le misure atte ad assicurare il funzionamento della Federazione Territoriale in coordinamento con le politiche della Federazione Nazionale e Regionale o Interregionale.

Risponde collegialmente di fronte al Consiglio Generale Territoriale della gestione del patrimonio finanziario. Convoca il Consiglio Generale Territoriale con delibera a maggioranza semplice.

Convoca annualmente l'assemblea territoriale di comparto.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale. Il Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 31 – Il Direttivo e la Segreteria Territoriale di Comparto

A livello territoriale, ove si decide, saranno istituiti gli organismi di Comparto: Direttivo e Segreteria

Il Direttivo Territoriale di Comparto è eletto nella sessione congressuale di Comparto.

Il numero dei componenti il Direttivo sarà definito in apposito ordine del giorno della sessione congressuale di comparto.

Il Direttivo e la Segreteria Territoriale di Comparto svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, in raccordo con gli stessi organismi Regionali e Nazionali.

Il Segretario Territoriale Responsabile del Comparto è indicato, su proposta del Segretario Generale Territoriale, dalla Segreteria Territoriale e scelto tra i suoi componenti, tenuto conto del Comparto di appartenenza.

Il Direttivo Territoriale di Comparto decide la eventuale elezione della Segreteria.

Al Direttivo e alla Segreteria Territoriale di Comparto si applicano, per quanto non previsto, le norme dello Statuto e del Regolamento riferite al Consiglio Generale e alla Segreteria Territoriale .

Art. 32 – Assemblea Territoriale di Comparto

L'Assemblea Territoriale è composta:

- dai rappresentanti di comparto facenti parte del Consiglio Generale Territoriale
- dai rappresentanti delle strutture di organizzazione (SAF) dei vari luoghi di lavoro;
- da delegati eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) in rappresentanza della FEMCA.

Viene convocata almeno una volta l'anno per l'esame dei problemi sindacali ed organizzativi relativi al proprio territorio, dalla Segreteria Territoriale.

Ove opportuno l'assemblea territoriale può essere convocata congiuntamente al Consiglio Generale Territoriale.

Art. 33 – Assemblea degli iscritti (S.A.F.), e Struttura Esecutiva – Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), nei luoghi di lavoro

L'Assemblea degli iscritti, denominata Struttura Aziendale FEMCA (S.A.F.) è la struttura primaria della Federazione ed è costituita da tutti i lavoratori iscritti nel medesimo luogo di lavoro. Essa è anche il primo livello congressuale della FEMCA.

L'Assemblea degli iscritti concorre alla elaborazione ed alla attuazione delle scelte e delle linee politiche, contrattuali ed organizzative del sindacato ed elegge i delegati al Congresso Territoriale.

L'Assemblea elegge le proprie strutture esecutive, definite nel Regolamento di Attuazione, per assicurare la pratica attuazione dei propri deliberati a livello aziendale in stretto raccordo con la Federazione Territoriale e per assicurare un pronto ed organico collegamento con gli iscritti e con i delegati FEMCA eletti nelle R.S.U. e nelle R.L.S.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) è l'espressione unitaria dell'articolazione pluralistica del sindacato nei luoghi di lavoro. Svolge compiti negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite dai CCNL con il sostegno e l'assistenza della Federazione Territoriale.

Capitolo IV – Norme generali per i dirigenti e per gli organi

Art. 34 - Rotazione e limiti di età

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, si applicano le norme per le rotazioni ed i limiti di età previste dallo Statuto e Regolamento Confederali. Le medesime disposizioni Confederali si applicano anche ai componenti dei Collegi, di cui agli art. 18, 19 e 26 del presente statuto, nei termini indicati.

Art. 35 - Incompatibilità

Per affermare l'assoluta autonomia della Federazione nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della FEMCA e della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro a qualsiasi livello, le incompatibilità normate dal regolamento.

Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale,

Il Comitato Esecutivo Nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni Regionali o Interregionali, sentita la Segreteria Nazionale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente articolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 36 - Eleggibilità e cooptazioni

Tutti i soci con i requisiti previsti dallo Statuto possono accedere agli organi direttivi della Federazione Nazionale e delle Federazioni Regionali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

Per l'accesso agli organi direttivi delle Federazioni Territoriali è richiesta una anzianità di iscrizione di almeno 1 anno.

Per l'accesso alle cariche negli organismi delle strutture di organizzazione nei luoghi di lavoro è richiesta una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.

I limiti temporali previsti nei precedenti commi non si applicano a quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Sono fatte salve le eccezioni previste per i Collegi dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Generale Nazionale, il Direttivo di Comparto, il Consiglio Generale Regionale o Interregionale, il Consiglio Generale Territoriale hanno facoltà di cooptare al loro interno, con votazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli organi stessi, elevati al 10% per l'organo territoriale.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dai Congressi, ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale Nazionale della Femca, con il ruolo di Segretario Generale Territoriale, dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell'organo, si

procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto, come risultante dalle liste dei non eletti del Consiglio Generale, attivandosi, contemporaneamente, l'istituto della cooptazione per il nuovo Segretario Generale della Femca Territoriale nuovo eletto.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione votata a maggioranza dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale Nazionale.

Capitolo V – Gestioni Straordinarie, Finanze e Patrimonio

Art. 37 - Commissariamento delle strutture

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive nazionali da parte degli organi di Federazioni Regionali, Interregionali o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli organi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al comma precedente il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanza di strutture Regionali, Interregionali o Territoriali dal diritto di partecipazione agli organi della Federazione di cui facciano parte. La durata massima della sospensione è di 4 mesi.

I suddetti provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dalla adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di 15 giorni alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

E' previsto inoltre il commissariamento "ad acta" secondo le norme dello Statuto e Regolamento Confederale.

Art. 38 - Reggenza

Allorché un organo di Federazione Regionale, Interregionale o Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente, che può essere estraneo all'organo o anche alla Federazione.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorchè l'organo sia nella condizione di eleggere un dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Federazione Nazionale.

Art. 39 - Contribuzione e tesseramento

L'adesione alla FEMCA si realizza a mezzo del contributo annuo, che comprende anche il costo della tessera.

Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite dal contributo associativo annuo fissato dal Consiglio Generale al netto delle quote afferenti alle strutture orizzontali (UST-USR – USI Confederazione).

Il Consiglio Generale Nazionale può deliberare , su proposta della Segreteria Nazionale, forme di contribuzione straordinaria.

All'interno di tutta la Federazione (Nazionale, Regionale, Interregionale, Territoriale) le entrate sono ripartite secondo le modalità ed attribuzioni fissate annualmente dal Consiglio Generale Nazionale ai vari livelli (nazionale, regionale, interregionale, territoriale).

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'art. 4 sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Alla Federazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo alla Federazione di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non potrà essere rivalutata.

Art. 40 - Patrimonio

I contributi associativi di spettanza della Federazione e tutti i beni mobili ed immobili ad essa acquisiti a qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Art. 41 - Obbligazioni

La Federazione risponde di fronte a terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni deliberate ed assunte dal Segretario Generale che legittimamente ne ha la rappresentanza.

Le Federazioni Regionali, Interregionali e Territoriali e gli organi e le Strutture della Federazione che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo o causa, essere sollevati dalla Federazione.

Art. 42 - Controlli e interventi

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale nei confronti delle Federazioni Regionali, Interregionali o Territoriali costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione, senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 43 - Enti, Associazioni e Società

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

Capitolo VI – Decadenza dalla qualità di socio e provvedimenti disciplinari

Art. 44 - Decadenza dalla qualità di socio

La qualità del socio cessa:

- a) per mancato rinnovo della tessera associativa;
- b) per morosità del pagamento dei contributi da oltre sei mesi;
- c) per espulsione deliberata in via definitiva dal Collegio dei Probiviri.

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari

Ad irrogare provvedimenti di natura disciplinare a tutti i soci è competente il Collegio dei Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione da eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto CISL.

I soci sospesi sono automaticamente ammessi nella Federazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dalla Federazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Gli organi esecutivi possono, a fronte di gravi inadempienze Statutarie, assumere solo provvedimenti provvisori.

Il Collegio dei Probiviri valuterà la gravità dell'inadempienza ed irrognerà il provvedimento definitivo.

In ogni caso il socio perseguito ha il diritto di ricorso agli organi superiori competenti sino al massimo livello confederale.

Capitolo VII – Coordinamento dell'azione sindacale

Art. 46 - Coordinamento dell'azione sindacale

Per quanto riguarda il Coordinamento delle azioni sindacali, in particolare per alcune tipologie di settori produttivi e di servizi, si fa riferimento al Regolamento di Attuazione e allo Statuto e Regolamento Confederali.

Art. 47 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciata solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

E' fatto obbligo alla Federazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 48 - Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto della Federazione possono essere proposte soltanto dalle Federazioni Regionali, Interregionali e Territoriali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla segreteria Nazionale della Federazione almeno trenta giorni prima della effettuazione del Congresso della Federazione stessa.

Possono essere proposte fin dalla prima riunione del Consiglio Generale Nazionale che procede alla convocazione del Congresso.

Possono essere proposte altresì dalla Federazione Nazionale su deliberazione del Consiglio Generale presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti e presentate fin dalla prima riunione del Consiglio Generale Nazionale che procede alla convocazione del Congresso.

Il Consiglio Generale Nazionale viene convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso per esaminare le proposte di modifica statutaria presentate dalle strutture abilitate.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Sulle proposte di modifica che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Per gli articoli dello statuto che regolano l'articolazione per comparti e la elezione dei delegati ai vari livelli congressuali non è ammessa altra procedura di modifica diversa da quella prevista nei commi precedenti.

Per tutti gli altri articoli dello statuto le proposte di modifica possono essere avanzate anche in occasione del Congresso Nazionale, dal Congresso stesso, su richiesta del 50% + 1 dei delegati.

Art. 49 - Regolamento di Attuazione

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Nazionale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con un specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 50 - Rinvio e adeguamenti statutari

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione saranno assunti nella prima sessione del Consiglio Generale Nazionale da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.